



FOCUS FISCALITA'

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar
by Directio

WEBINAR > **FOCUS FISCALE**

A cura dell'ODCEC di Torino

14/05/2025

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Le principali scadenze

Le scadenze della campagna redditi 2025 sono le seguenti:

- 15 maggio: a partire da tale data è possibile accettare, modificare e inviare i modelli 730 e redditi PF precompilati;
- 20 giugno: ultimo giorno utile per annullare il modello 730 già inviato;
- 30 giugno: ultimo giorno per il versamento delle imposte a saldo e del I acconto;
- 30 luglio: ultimo giorno per il versamento delle imposte a saldo e del I acconto con la maggiorazione;
- 30 settembre: ultimo giorno utile per trasmettere il modello 730;
- 25 ottobre: ultimo giorno utile per l'invio del modello 730 integrativo (con minor debito o maggior credito);
- 31 ottobre: ultimo giorno utile per l'invio del modello redditi PF e di quello correttivo del 730 già inviato.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Le principali verifiche da effettuare

Il modello precompilato può ancora presentare alcuni dati non corretti, che è opportuno verificare:

- Certificazioni Uniche: in caso di duplicazione dell'invio, il sistema potrebbe non aver inserito l'ultima CU;
- Abitazione principale: in caso di variazione della prima casa, il sistema non tiene conto del cambio;
- Bonus casa: per gli interventi privati, il sistema non inserisce la prima rata nel quadro;
- Mutuo rimborsato: qualora il datore di lavoro abbia rimborsato gli interessi passivi del mutuo come fringe benefit, gli stessi (che risultano presenti nel quadro) non possono essere portati in detrazione;
- Locazioni brevi: in caso di locazione breve di più di un immobile, il sistema abbina l'aliquota del 21% a quello con il canone maggiore;
- Figli a carico: il sistema riporta in automatico l'informazione contenuta nella certificazione unica.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Le spese mediche

Il modello precompilato riporta tutte le spese che sono state trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.

Con il Decreto Semplificazioni del 2022, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto al modello precompilato.

Rimangono comunque i “controlli sostanziali” che l'Agenzia delle Entrate può sempre fare sul diritto alla spettanza della detrazione.

Se invece risultano mancanti delle spese sanitarie sostenute, che si vogliono inserire, il dato verrà necessariamente variato, e la verifica potrà avvenire su tutte le spese indicate, per le quali si rende necessario conservare le coppie cartacee.

Solo se le spese sanitarie superano complessivamente i 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Le spese mediche

Le casse di previdenza sanitaria comunicano inoltre i rimborsi effettuati delle spese sanitarie sostenute.

In tal caso, qualora la medesima spesa sia stata portata in detrazione negli anni passati, sarà necessario procedere con la tassazione della somma rimborsata; ma ciò solo nel caso in cui il rimborso sia avvenuto ad opera di una polizza sanitaria, il cui premio è stato portato in deduzione dal reddito.

Se il rimborso si riferisce ad una spesa sostenuta nel medesimo anno, è sufficiente cancellare la spesa dal quadro della detrazione, e non occorre procedere alla tassazione del rimborso (e sempre solo nel caso di polizze sanitarie dedotte).

Tipicamente è il caso dei contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Spese relative al Superbonus

In origine, le spese di ristrutturazione collegate al Superbonus erano spalmabili in cinque anni.

In un secondo momento, con il Decreto “Spalmadetrazioni” (D.L. 176/2022, successivamente convertito in L. 11/2023), è stato possibile allungare il periodo di recupero delle spese sostenute nel 2022, passando da quattro a dieci anni; e la medesima agevolazione è applicabile anche per le spese sostenute nel 2024.

Per quanto riguarda le spese da Superbonus sostenute nel 2023, è intervenuta la Legge di Bilancio 2025, ammettendo, anche per queste ultime, la possibilità di ripartirle in dieci anni.

Tuttavia, essendo arrivata in ritardo rispetto alle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2023, per inserire nella dichiarazione dei redditi di quest'anno, relativa all'anno 2024, la seconda rata di dieci delle spese sostenute nel 2023, è prima necessario presentare una dichiarazione integrativa per l'anno di imposta 2023, nella quale optare per la ripartizione in dieci anni in luogo di quella in cinque.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Le spese scolastiche

Da quest'anno sono stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate anche i dati riferiti alle spese scolastiche sostenute, sia riferite alle strutture pubbliche che a quelle private.

Tuttavia, in non pochi casi, il dato, non essendo chiaro a chi debba essere riferito (soprattutto nel ricorrente caso del figlio/a a carico), non risulta riportato nella dichiarazione precompilata, ma esclusivamente presente nel foglio informativo.

Le spese mancanti

Oltre al caso di spese non trasmesse, o non riportate nel precompilato, risultano ancora assenti altre spese che danno il diritto alla detrazione, quali:

- spese sportive dei ragazzi;
- Spese per l'intermediazione relativa all'acquisto della prima casa.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Le novità del quadro B

Il quadro B, dedicato alla dichiarazione dei redditi immobiliari, presenta due rilevanti novità:

- La nuova compilazione della colonna 11;
- L'inserimento della sezione III, composta dall'unico rigo B12.

All'interno della sezione I, la colonna 11, denominata "*cedolare secca*", non può più essere semplicemente fleggata, ma necessita l'inserimento di un codice numerico:

- 1, nel caso di locazione ordinaria, e come tali non rientranti nell'ambito delle locazioni brevi;
- 2, riservato alle locazioni brevi (quindi entro i 30 giorni), a cui riservare l'aliquota del 21%;
- 3, sempre collegato alle locazioni brevi, ma con l'aliquota di tassazione del 26% (dal secondo immobile, e fino al quarto).

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il nuovo quadro M del modello 730

Nel quadro M vanno dichiarati i redditi:

- Soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, che fino all'anno precedente potevano essere dichiarati esclusivamente tramite il Modello redditi;
- Soggetti a tassazione separata, che sino all'anno precedente erano indicati nel quadro D del modello 730, e che da quest'anno è stato ridenominato "*Altri redditi*";
- I dati derivanti dalla rivalutazione di terreni, che sino all'anno precedente erano riportati ai rigi L6 e L7 del quadro RL.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il nuovo quadro M del modello 730

Nella sezione I del quadro M vanno dichiarati i redditi soggetti a tassazione separata, quali:

- Indennità e anticipazioni per cessazione di rapporti di agenzia, per funzioni notarili, per lo svolgimento di attività sportive;
- Plusvalenza da cessione a titolo oneroso di terreni edificabili
- Plusvalenze ed altre somme ricevute quali 'indennità da esproprio';
- Rimborsi di oneri che hanno dato diritto alla detrazione o alla deduzione;
- Redditi percepiti in qualità di erede o legatario e da assoggettare a tassazione, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e di esercizio di arti e professioni;
- Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti;
- Indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il nuovo quadro M del modello 730

Nella sezione II-A del quadro M vanno dichiarati i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, quali:

- Redditi di capitale di fonte estera, soggetti ad imposta sostitutiva;
- Proventi delle obbligazioni non soggette ad imposta sostitutiva;
- Proventi derivanti da depositi in garanzia;
- Bonus e stock option;
- Proventi da noleggio occasionali di imbarcazioni;
- Redditi da beni sequestrati;
- Compensi da lezioni private e ripetizioni svolte da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Retribuzioni svizzere percepite da frontalieri.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il nuovo quadro M del modello 730

Nella sezione II-B del quadro M vanno dichiarati i redditi da pensione erogati da soggetti esteri, per i quali il contribuente può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Tale possibilità è riservata unicamente ai soggetti che:

- Percepiscono una pensione di ogni genere ed assegni equiparati da soggetti esteri;
- Hanno trasferito la residenza in Italia, in uno dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e che risultino, alternativamente:
 - Situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise;
 - Colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017;
 - Interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il nuovo quadro M del modello 730

Nella sezione III-A del quadro M, unicamente composta dal rigo M71, vanno indicati i premi per l'assicurazione sulla vita, nel caso di riscatto del contratto.

Nella sezione III-B del quadro M, devono essere indicati i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni, effettuata ai sensi dell'articolo 7, legge 448 del 28 dicembre 2001, e successivamente riproposta in ogni anno.

Nella sezione III-C, del quadro M, composta unicamente dal rigo M81, devono essere indicati i dati relativi alle ritenute subite per i redditi percepiti nell'ambito delle procedure di pignoramento presso terzi.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il nuovo quadro T del modello 730

Nel quadro T vanno indicati le plusvalenze e gli altri redditi di natura finanziaria, di cui all'articolo 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, ed i cui corrispettivi sono stati incassati nel 2024 da parte di soggetti che detengono le partecipazioni al di fuori del regime di impresa.

Vengono inoltre dichiarati nel quadro T, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c, del TUIR.

Non vanno dichiarati i redditi derivanti da partecipazioni detenute in regime di “*risparmio gestito*” o “*risparmio amministrato*”.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il nuovo quadro T del modello 730

Il quadro T si presenta composto dalle seguenti sezioni:

- Sezione I, nella quale dichiarare le plusvalenze da assoggettare ad imposta sostitutiva del 20%;
- Sezione II, nella quale dichiarare le plusvalenze da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%;
- Sezione III, nella quale indicare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate;
- Sezione IV, nella quale indicare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri;
- Sezione V, nella quale indicare le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività al 26%;
- Sezione VII, nella quale indicare le minusvalenze non compensate nell'anno;
- Sezione VIII", nella quale indicare il riepilogo degli importi a credito, derivanti dalle sezioni I, II e V.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Le novità del quadro RW

Tra le varie novità introdotte dal 2024 in relazione al quadro RW (presente sia nel modello redditi che nel 730), si segnalano:

L'introduzione dell'aliquota straordinaria del 4 per mille per l'Ivafe dovuta sui prodotti finanziari (e non sui conti correnti) detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato;

L'aumento dell'Ivie dovuta sul valore degli immobili detenuti all'estero, che passa dallo 0,76% all'1,06%.

Quest'ultimo è un aumento generalizzato, che riguarda tutti gli immobili detenuti all'estero.

Permane comunque la possibilità di scomputare da quanto dovuto, l'eventuale imposta patrimoniale a cui è assoggettato l'immobile nel Paese estero.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Norme comuni per le imposte sostitutive

Anche per coloro i quali fanno confluire nel modello 730 i redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva o a tassazione separata, da dichiarare nei quadri M, T o W, la liquidazione delle relative imposte, o il recupero dell'eventuale credito d'imposta, non può avvenire attraverso il sostituto d'imposta, ma mediante il versamento con modello F24 o, se si tratta di un credito, con la richiesta di rimborso all'Agenzia Entrate.

In particolare si tratta di:

- Mance del settore turistico, di cui al rigo C16, da assoggettare a tassazione del 5%;
- La tassazione separata di cui al quadro M, per il quale si chiede il versamento dell'acconto del 20%, mentre la liquidazione finale avviene ad opera dell'Agenzia delle Entrate;
- Imposte sostitutive del 20% e del 26% provenienti dalla compilazione del quadro T;
- Ivie e Ivafe che scaturiscono dalla compilazione del quadro W.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Criptoattività

La tassazione delle plusvalenze derivanti dal realizzo delle criptoattività beneficia di una franchigia di 2.000 euro, e non più di una soglia, come era stato indicato in precedenza.

Per l'anno 2023, le istruzioni parlavano invece di soglia, superata la quale, tutto l'importo veniva assoggettato ad imposta sostitutiva.

Per l'anno di imposta 2024 si parla di franchigia, per cui viene tassata solo la parte eccedente i 2.000 euro.

Per tale motivo si ritiene possibile richiedere a rimborso quanto versato in eccedenza l'anno precedente.

Dal 1° gennaio 2025, la franchigia è stata invece definitivamente abolita, per cui le plusvalenze risultano interamente imponibili.

PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

La dichiarazione precompilata per i forfettari

Dal 30 aprile 2025 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata per i contribuenti forfettari.

I dati sono stati prelevati direttamente dalla fatturazione elettronica; ovviamente solo in riferimento ai contribuenti tenuti a tale obbligo (per cui sono automaticamente tagliati fuori ad esempio i medici per le visite private o i medici di base).

Tali dati sono tuttavia utilizzati in modalità sperimentale, per cui l'eventuale accettazione non esonera da controlli, e non potrebbe essere diversamente, dato che il reddito dei forfettari è determinato secondo il principio di cassa, oltre al problema della corretta gestione dei contributi previdenziali.